

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**Comparsa di costituzione e di risposta**  
**XIII sezione, r.g.n. 4253/2017**  
**Giudice Dott.ssa Annalisa Chiarenza**

*Per*

l'ing. **Franco Lombardi (per brevità ing. Lombardi)**, (c.f. LMBFNC47M29H501Q), domiciliato in Roma, via Isonzo n. 32, e per la **AS.A.T.I. Associazione Azionisti Telecom Italia, (per brevità Asati)**, (c.f. 96369110588) con sede in Roma, via Isonzo n. 32, in persona del suo legale rappresentate *pro tempore* ing. Franco Lombardi, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Cesaro (c.f. CSRMSM76E27F839K) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura speciale in calce al presente atto (**doc. 1**), il quale dichiara di volere ricevere le notifiche anche a mezzo fax al numero 06.8580051 o all'indirizzo p.e.c.: massimocesaro@avvocatinapoli.legalmail.it

*- convenuti -*

*contro*

la **Telecom Italia S.p.A. (per brevità Telecom)**, rappresentata e difesa dall'avvocato professor Eugenio Barcellona e dall'avv. Romano Valentini del Foro di Torino, nonché dall'avv. Andrea Pontecorvo del Foro di Roma

*-società attrice -*

\*\*\* \*\*

**I. FATTO**

1. Con atto di citazione datato 11 gennaio 2017 (**doc. 2**), la Telecom conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma l'ing. Lombardi e Asati chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accertare e dichiarare che tutti i comportamenti tenuti dai convenuti, ASATI e ing. Lombardi, descritti nella narrativa del presente atto, e, fra gli altri, l'invio dei descritti “Comunicati sul clima aziendale”, costituiscono abuso del diritto e/o, in ogni caso, illecito civile ai*

sensi dell'art. 2043 cod. civ.; e conseguentemente, **a)** ordinare ai convenuti, ASATI e ing. Lombardi, di astenersi dall'invio dei "Comunicati sul clima aziendale" sopra indicati, ovvero di qualunque altra comunicazione altrimenti o comunque denominata, con i medesimi contenuti riportati in narrativa, agli organi gestore e di controllo di Telecom e/o alla stampa, imponendo ai convenuti una penale, per ogni singola violazione, dell'importo di euro 10.000, o della diversa, o maggiore o minore entità ritenuta di giustizia da codesto On.le Tribunale; **b)** ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, a cura e spese dei Convenuti, per almeno due volte, sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica e Il Sole 24 ore; **c)** condannare i medesimi convenuti al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito e subendo da parte della conchiudente Telecom Italia S.p.a., danno da liquidarsi nella misura non inferiore a Euro 1.000.000,00, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta e/o di giustizia, anche in via equitativa, all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e onorari del giudizio".

2. La società attrice a sostegno della propria domanda, assumeva che:

- l'ing. Lombardi, "ex dipendente Telecom", anche nella Sua qualità di Presidente dell'associazione di azionisti Telecom, denominata Asati, che raccoglierebbe "l'adesione di circa 6.000 azionisti, 5.000 dei quali dipendenti di Telecom", avrebbe posto in essere una serie di condotte illecite verso Telecom e il suo management, tali da lederne l'immagine, la dignità e la reputazione;
- invero, mediante un apparente esercizio del diritto di critica del socio e con "modalità vessatorie, al di fuori dell'assemblea dei soci e delle regole istituzionali", avrebbe utilizzato informazioni anonime, non controllate allo scopo di avvelenare il clima

aziendale e i rapporti tra il *management* e i dipendenti, interferendo e intralciando l'ordinaria attività gestoria *"pur essendo tale attività di esclusiva competenza degli amministratori"*;

- le presunte condotte illecite sarebbero consistite:
  1. nell'aver criticato *"a prescindere, la gestione generale di Telecom operata dal nuovo management"* e in particolare: **i)** lo *"special award"* dell'Amministratore Delegato deciso dall'assemblea degli Azionisti; nonché **ii)** il contratto concluso dalla Telecom con la *"Havas Media Group"*;
  2. nell'aver inviato una mail all' Amministratore Delegato con la quale, *"con presunti toni e forme neppure troppe velatamente intimidatorie"*, lo avrebbe *"diffidato" dal compiere determinate scelte gestionali"* proprie del mandato gestorio conferitogli dal Cda della società, ossia *"la semplice sostituzione di un dipendente: il capo dei rapporti con gli investitori"*;
  3. nell'aver reiterato tali presunte *"illecite modalità di critica"* ininterrottamente sui medesimi temi e nei mesi successivi, attraverso il sito *web* di Asati ([www.asati.eu](http://www.asati.eu));
  4. nell'aver invitato, *"in un crescendo di toni e aggressività"*, i dipendenti Telecom a scrivere ad Asati per *"denunciare" qualsivoglia lamentela contro la società, con il prestabilito obiettivo di trasmetterle quotidianamente, in forma anonima, agli organi direttivi"* e, conseguentemente, nell'aver inviato a partire dal 28 novembre 2016 al 2 dicembre 2016 al Presidente del Cda e per conoscenza all'Amministratore Delegato, a tutti i Consiglieri e al Collegio Sindacale e al socio di maggioranza *"dei giornalisti "Comunicati sul clima aziendale" (numerati progressivamente), con allegate mail, anonime, di dipendenti/azionisti Telecom, contenenti infondate accuse e*

*valutazioni offensive sulla generalità dei manager di Telecom e sulla società”;*

- nonostante la corrispondenza intercorsa e le diffide stragiudiziali inoltrate, i convenuti non avrebbero desistito dalla propria presunta condotta illecita;
- le condotte contestate ai convenuti configurerebbero, secondo la prospettazione attorea, un evidente abuso del diritto di critica e/o comunque un illecito extracontrattuale diretto *“a illegittimamente screditare non solo gli Organi Delegati della Società, ma anche il plenum consiliare e persino l’Assemblea dei soci e, quindi, a danneggiare nel suo insieme la società esponente – Telecom – in ogni suo organo di riferimento”;*
- sotto il profilo dell’abuso del diritto di critica, quest’ultimo sarebbe stato esercitato per perseguire finalità diverse da quelle per le quali sarebbe stato previsto, in evidente violazione dei principi di cui alla nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione 20106/2009;
- sotto il profilo dell’illecito extracontrattuale, oltre a ledere l’onore della persona fisica dell’amministratore Delegato, Dott. Cattaneo, le predette condotte sarebbero gravemente lesive dell’immagine della dignità e della reputazione della Società attrice, stante sia il loro contenuto, laddove si usano termini quali *“corruzione”, “condotte truffaldine”, “operazioni speculative”,* sia la forma espositiva *“non contenute e di per se stessa offensiva”,* realizzata mediante l’utilizzo di espressioni rivolte ai *manager* di Telecom, quali *“menefreghismo”, “incompetenza totale”, “disprezzo della clientela”, “scazzacani”;*

- da qui il presunto diritto della società attrice al risarcimento dei presunti danni patrimoniali e extrapatrimoniali subiti e subendi, da liquidarsi nella misura non inferiore a euro 1.000.000,00, oltre alla pronuncia di inibitoria con l'imposizione di una penale di euro 10.000,00 per ogni singola violazione e pubblicazione della emananda sentenza.

\*\*\* \*\*

Con il presente atto, l'ing. Lombardi e Asati, rappresentati e difesi come in epigrafe, si costituiscono ritualmente nel presente giudizio, contestando integralmente tutte le esposte pretese avversarie, in quanto infondate sia in fatto, sia per i seguenti motivi di

## **II. DIRITTO**

### **§ 1. In via preliminare, improcedibilità per mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria**

La domanda attorea ha ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno per gli asseriti *"abuso del diritto di critica del socio"* nonché *"lesione dell'immagine e della reputazione di Telecom"*, operati dall'ing. Lombardi e dall'Asati tramite le condotte ad essi contestate (invio dei cd. comunicati sul clima aziendale, comunicati stampa, pubblicazioni sul sito, ecc.).

Sennonché, come noto, l'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 stabilisce l'obbligatorietà della mediazione per le controversie riguardanti il *"risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità"*.

Ne deriva che la presente controversia è improcedibile, stante il mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione resa obbligatoria in ragione della materia oggetto della presente controversia.

**§ 2. In via preliminare, sulla inammissibilità della domanda di parte attrice per carenza di legittimazione attiva**

Sempre in via preliminare, occorre rilevare che, per come pacificamente ammesso da controparte, l'asserito illegittimo "esercizio di critica" svolto da Asati e dall'ing. Lombardi tramite i comunicati sul clima aziendale e le altre comunicazioni, non si sarebbe rivolto direttamente nei confronti della Telecom, ma si sarebbe invece rivolto all' "operato degli organi gestori".

Tale condotta, a detta di controparte, determinerebbe "una grave lesione della reputazione e dell'immagine, anche della società Telecom", in ossequio ai principi di cui alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 4982 del 30 gennaio 1998.

In altre parole, secondo l'assunto di controparte, la presunta offensività delle opinioni espresse dai convenuti, seppure rivolte al "management di Telecom" o a "singoli componenti (quale l'A.D., dott. Cattaneo)", dispiegherebbe i propri effetti lesivi dell'onore anche in capo alla Telecom, quale ente nell'ambito del quale operano i predetti soggetti.

Sennonchè, l'assunto di controparte è totalmente infondato.

Invero, la sentenza della Suprema Corte richiamata da controparte, stabilisce che il carattere cd. plurioffensivo di una dichiarazione potrebbe sussistere soltanto: "(...) *quando - sotto il profilo sostanziale - l'offesa sia così oggettivamente diffusiva da incidere anche sull'ente per la portata e natura dell'aggressione, le circostanze narrate, le espressioni usate, i riferimenti ed i collegamenti operati dal soggetto attivo all'attività svolta ed alle finalità perseguite dal soggetto passivo*" (cfr. Cass. 30 gennaio 1998 n. 4982 come massimata dal Massimario della Suprema Corte di Cassazione in CED).

Ebbene, nel caso in esame non ricorre il requisito della cd. “oggettiva diffusività”, necessaria affinché l’asserita offesa arrivi a colpire oltre alla persona destinataria della stessa, anche l’ente presso il quale tale persona lavora, dal momento che le note e/o comunicati sono stati indirizzati esclusivamente agli organi sociali (*rectius* CdA, A.D., Collegio Sindacale ecc.), mentre non c’è stata alcuna pubblica (oggettiva) diffusione del loro contenuto.

A ciò si aggiunga che le notizie che, invece, sono state pubblicate sul sito *web* di Asati erano già oggetto di pubblica diffusione da parte dei loro autori.

Il tutto in un contesto dal quale non si può prescindere, ossia che tutti i comunicati di Asati, avevano lo scopo primario di tutelare gli interessi dei piccoli azionisti e dei dipendenti Telecom, così come le opinioni allegate ai comunicati Asati provenienti, per pacifica ammissione di controparte, esclusivamente da dipendenti Telecom.

Pertanto, tutte le opinioni critiche contenute nei comunicati di Asati devono essere inquadrare nell’alveo di una critica “interna” (assimilabile a una critica di natura sindacale), quindi rivolta da una parte di Telecom (i dipendenti e gli azionisti) all’operato dei suoi vertici (attuali e passati).

La finalità perseguita dai comunicati Asati non era quella di ledere la reputazione di Telecom, quanto piuttosto quella di tutelarla e salvaguardarla dall’operato assai poco avveduto dei suoi amministratori. Tale circostanza è oggettivamente riscontrabile dalla lettura delle espressioni contenute nei comunicati Asati, che a detta di controparte sarebbero offensive<sup>1</sup> in quanto esclusivamente rivolte

---

<sup>1</sup> “manipolo di scriteriati arroganti il cui intento percepito è solamente quello di spolpare questa azienda e ridurre sul lastrico 50.000 lavoratori”, “inventati di svuotare i nostri stipendi riempiendo i loro in maniera vergognosa”, “menefreghismo”, “incompetenza totale”, “disprezzo della clientela”, “scazzacani”, “Dopo aver letto questo articolo la prima cosa è voler mandarlo a prendere a calci” (cfr. punti 25 e 26 dell’atto di citazione).

a criticare, sia pure aspramente, le scelte dei dirigenti o le loro capacità gestionali.

In buona sostanza, la critica mossa da Asati ai vertici della Telecom tendeva a separare gli interessi della Telecom dalla condotta amministrativa dei propri vertici e, pertanto, questi ultimi, a fini della dedotta lesione del diritto all'onore a loro asseritamente arrecata dalle critiche di Asati, non possono essere immedesimati nell'ente nel suo complesso.

Da quanto sopra detto deriva la carenza di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire della Telecom in quanto, anche se per ipotesi le opinioni espresse nei comunicati di Asati avessero avuto un carattere offensivo (e così non è), questa eventuale offesa comunque investirebbe esclusivamente i singoli soggetti (o gruppo di essi) destinatari della stessa e non anche la Telecom, come ente autonomo.

\*\*\* \*\*

### **§ 3. Nel merito, infondatezza della domanda della Telecom**

Al fine di meglio comprendere la piena legittimità delle condotte poste in essere da Asati e dal suo Presidente, è opportuno ripercorrere le tappe e le motivazioni che hanno contraddistinto la creazione dell'associazione.

#### **3.1 Sulla nascita e sullo scopo di Asati**

Il processo di privatizzazione degli anni 90 di importanti società industriali, bancarie e di servizi, come Telecom, ha condotto ad un azionariato diffuso anche tra i lavoratori dipendenti della società, che avevano investito parte del proprio T.F.R. in azioni della società, nonché aderito in misura significativa a piani di azionariato, sostenuti anche dalla stessa Asati. La diffusione di tale tipo di partecipazione azionaria ha favorito la nascita di associazioni a tutela dei peculiari interessi dei dipendenti azionisti come Asati, fondata

nel 1998, su iniziativa di dirigenti e quadri Telecom, titolari di azioni della stessa società.

A norma dell'art. 2 dello Statuto, la finalità di Asati è: *"l'informazione, il coordinamento e la tutela di tutti gli associati, azionisti della società "Telecom Italia S.p.A.", relativamente alle vicende industriali, commerciali e finanziarie della società medesima e del gruppo di cui essa è parte (...)" (doc.ti 3 e 4).*

Attualmente Asati, pur essendosi aperta a tutti i piccoli azionisti, rimane sostanzialmente un'associazione di azionisti/dipendenti<sup>2</sup> che conta 6.000 iscritti, di cui 5.000 attualmente dipendenti della società (su 14.000 circa dipendenti azionisti). Per numero di iscritti Asati è la più importante associazione di azionisti dipendenti d'Italia e la sesta più importante in Europa.

**3.1.1** Tra le attività di Asati vi è quella permanente di raccolta di informazioni/segnalazioni sulle vicende della Telecom o del suo gruppo, anche tramite le segnalazioni ricevute dagli associati/dipendenti, il lancio di sondaggi e/o petizioni, la raccolta di notizie dagli organi di stampa nazionali o specializzati in materia finanziaria, lo studio degli atti ufficiali Telecom o di soggetti terzi.

Il bagaglio di informazioni raccolte viene elaborato da Asati al fine di esprimere il punto di vista, anche critico, degli associati/azionisti su tutte le vicende industriali ed economiche riguardanti Telecom, sia mediante l'esercizio del diritto di intervento in seno all'assemblea degli azionisti e sia mediante un'attività di comunicazione al di fuori del momento assembleare. Tale attività "extra assemblea" è indispensabile per la salvaguardia degli interessi degli associati visto che Asati, sotto un profilo quantitativo, rappresenta una minoranza in seno all'assemblea degli azionisti (circa 0,8 - 1,0%) che, a partire dalla privatizzazione di Telecom, è

saldamente dominata da maggioranze azionarie in mano a colossi finanziari i cui interessi economici e aziendali sono spesso in contrasto con quelli dei piccoli azionisti/dipendenti. Solo tramite lo strumento associativo e un'attività pubblica "extra assemblea" gli azionisti/dipendenti possono cercare di sperare di ridurre lo schiacciante rapporto di forze esistente all'interno dell'assemblea degli azionisti. A tale riguardo si consideri che attualmente il gruppo Vivendi controlla la società tramite il 24,68% del capitale sociale e solo una piccola parte dell'azionariato (9,33%) è in mano ai "piccoli" azionisti italiani mentre la restante parte è in mano allo stesso gruppo Telecom, a investitori istituzionali e a persone giuridiche, italiane e straniere<sup>3</sup> (**doc. 5**).

In altre parole, Asati, oltre a rappresentare gli interessi dei propri associati all'interno dell'assemblea dei soci, si fa portavoce dei loro interessi anche all'esterno, svolgendo, quindi, tutte le attività tipiche di similari associazioni di categoria, che cercano di creare consenso intorno alle proprie proposte o proteste.

Asati, inoltre, oltre a svolgere un'attività di "vigilanza" a tutela degli interessi dei propri assistiti, ha come obiettivo di promuovere le condizioni per trasformare la Telecom da una società controllata da grossi gruppi finanziaria a una cd. "*public company*", ovvero una società a prevalente partecipazione azionaria diffusa e frazionata, tipica del mercato anglo-statunitense.

**3.1.2** Per cercare (con fatica) di fare "sentire" la propria voce, Asati si è dotata di un sito internet, pubblica comunicati stampa, e almeno dal 2008 invia lettere aperte, a seconda dell'argomento trattato, al Consiglio di Amministrazione di Telecom, al Collegio Sindacale, ai soci di maggioranza, ai soggetti deputati al controllo della Telecom

---

<sup>3</sup> <http://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/shareholders/shareholdings.html>

(ad esempio Consob), alla stampa, agli esponenti politici e/o di governo (con azioni di sensibilizzazione dirette verso la Presidenza del Consiglio – contatti e incontri formali con Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a dimostrazione di attività svolte con attenzione e con ogni mezzo a disposizione - appelli agli azionisti, comunicati a mezzo stampa, lettere aperte alle Istituzioni, esposti alle Autorità di vigilanza, denunce all’Autorità giudiziaria, audizioni alla Camera dei deputati e al Senato) e all’opinione pubblica in generale.

Inoltre, l’ing. Lombardi, quale Presidente di Asati, nel corso del tempo, ha intrattenuto contatti diretti e personali con i vertici aziendali della Telecom, tramite telefonate, colloqui e/o scambi di email.

In particolare, tali email, avevano sia un carattere critico verso l’operato degli amministratori di Telecom, come ad esempio quella del 16 luglio 2013 indirizzata all’ex amministratore delegato, avente ad oggetto “*Disastro Telecom*” (**doc. 6**), alla quale veniva allegata una segnalazione di un azionista Telecom, oppure la email del 24 novembre 2008 recante ad oggetto “*richiesta spiegazioni modalità di accesso alla conference call*” (**doc. 7**), o ancora la email del 9 aprile 2013 avente ad oggetto “*assemblea Telecom*” (**doc. 8**), sempre con allegata una segnalazione di un azionista Telecom; sia di carattere propositivo, vedi ad esempio la email del 9 gennaio 2013 (**doc. 9**).

In definitiva, Asati dal 2008 ha adottato forme di comunicazione dirette con i vertici Telecom, riuscendo in questo modo a tentare di sensibilizzarli sugli *allert* e sulle proposte dell’associazione e/o degli associati (**doc. 10**). Naturalmente, per come sopra detto, il contenuto di tali comunicazioni è stato, in numerose occasioni, fortemente aspro e critico (anche in forma più accentuata rispetto a quella adottata nella vicenda *de qua*) delle

strategie o delle scelte adottate dai vertici della società, senza che però ne sia mai conseguita alcuna richiesta di cessazione da parte di tali vertici, oppure accuse di ingerirsi in affari che riguarderebbero esclusivamente gli organi gestori della società.

In particolare, i vertici di Telecom, prima di quello attuale, sono sempre riusciti a svolgere i compiti loro assegnati senza sentirsi minacciati nella loro funzione dalle critiche loro rivolte dalla Asati o dalle modalità con le quali tali critiche venivano esternate e/o comunicate.

**3.1.3** da ultimo, al fine di meglio contestualizzare la storia di Asati e i toni talvolta aspramente critici rivolti ai vertici Telecom, è bene anche ricordare che Telecom, quando Asati è stata fondata, era la sesta azienda più importante al mondo nel campo delle telecomunicazioni e aveva oltre 40 partecipate estere.

Tuttavia, a partire dalla privatizzazione, gli azionisti di controllo della Telecom, succedutisi nel tempo, hanno gestito l'azienda facendo lievitare l'indebitamento lordo fino alla enorme cifra di 44 miliardi di euro.

Come noto, i 44 miliardi di debito derivavano in gran parte da due operazioni: 22 miliardi circa a causa dell'OPA di Colaninno; 15 miliardi per il riacquisto delle *minorities* di Tim da parte della gestione Tronchetti Provera. È indubbio che queste operazioni finanziarie, devastanti per i conti societari, hanno segnato l'inizio del declino di una società che, fino ad allora, era leader mondiale nel suo campo. Basti pensare che Telecom, per ridurre il suo debito, ha ceduto tutte le partecipazioni estere, arrivando a conservare soltanto le presenze in Brasile. Ovviamente tale debito, seppure attualmente ridotto, continua ad essere un forte freno agli investimenti, che tuttavia sarebbero necessari per una società che opera in un mercato in perenne trasformazione a causa dei costanti sviluppi tecnologici e,

quindi, rappresenta un pesante fardello del passato che grava su tutti gli aspetti societari e, in particolare, sulla remunerazione degli azionisti e dei dipendenti Telecom.

\*\*\* \*\*

3.2 Assume controparte che Asati e il suo Presidente avrebbero posto in essere le condotte contestate e che esse configurerebbero una ipotesi sia di: **a)** abuso del diritto di critica; e sia di **b)** illecito aquiliano.

Sennonchè tali assunti sono destituiti del benché minimo fondamento.

**a)** Sull'abuso del diritto di critica

3.3 Con riferimento all'abuso del diritto di critica occorre richiamare – seppure in estrema sintesi - i noti principi affermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per realizzare un ragionevole bilanciamento tra, da un lato, i diritti all'onore ed alla reputazione e, dall'altro lato, la libertà di opinione e la manifestazione del pensiero nel cui ambito rientra il diritto di critica (art. 21 Cost.).

In conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, i limiti della verità, dell'interesse pubblico e della continenza, comunemente utilizzati per stabilire la legittimità dell'esercizio della libertà di opinione, **operano in maniera meno rigorosa nell'esercizio del diritto di critica**, in considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che essa tende ad esprimere, data per scontata **in ragione della polemica politica e sociale alla quale si riferisce** (Cass. Pen. del 4 maggio 2010, n. 29730; Cass. Pen. del 18 giugno 2009, n.43403 in CED). Invero, mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica implica un'attività valutativa di fatti ed eventi rispetto ai quali esprime giudizi tendenti

alla spiegazione delle cause ed alla previsione degli effetti, che presuppongono una selezione dei fatti più una rappresentazione degli stessi, orientata da un'interpretazione originale soggettiva.

La libertà dell'autore di uno scritto di manifestare idee ed opinioni, garantita dall'art. 21 Cost., ricomprende **anche la facoltà di rappresentare in una luce negativa un personaggio o un'attività commerciale di spicco nell'ambiente sociale**, quando ciò sia frutto di una ricostruzione di fatti finalizzata ad esprimere un giudizio di valore che non si esaurisce in un attacco personale e immotivato, ma in una ragionata ponderazione di situazioni e personaggi di pubblico interesse.

Quando, poi, la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire al contempo esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, dovendo lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti esposti.

La critica mira, infatti, non già ad informare ma a **fornire giudizi e valutazioni personali ed i limiti oggettivi fissati dall'ordinamento positivo all'esercizio del diritto di critica non possono trasformarsi in un divieto all'esercizio di tale diritto, essendo necessario bilanciare l'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, del pari costituzionalmente garantita**. Tale bilanciamento, come evidenziato dalla Corte di legittimità, è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè l'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto. **Il giudice è, pertanto, tenuto a valutare l'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dei fatti pubblicati nell'esercizio della libertà di stampa, analizzando in**

**primo luogo il contenuto degli scritti che si assumono diffamatori** (Cass. del 7 gennaio 2009, n. 25<sup>4</sup>; in senso conforme Cass. del 20 giugno 2013, n. 15443; Cass. del 20 gennaio 2015, n. 841; Cass. del 28 febbraio 2017, n. 5005; tutte in CED).

**3.3.1** A quanto sopra detto, occorre aggiungere che, nel caso concreto, l'esercizio e i limiti del diritto di critica deve essere particolarmente tutelato, in quanto espressione del diritto dei lavoratori/azionisti di esprimere la loro opinione sulle decisioni dell'impresa.

Infatti, le associazioni di azionisti dipendenti rappresentano dei soggetti a quali viene affidato il compito di rappresentare, anche ma non solo all'interno delle aziende, gli interessi della figura del dipendente azionista che coniuga l'interesse del dipendente alla salvaguardia dell'impresa (e con essa del rapporto di lavoro da cui trae il proprio reddito), con l'interesse dell'azionista alla remunerazione del capitale investito. In buona sostanza, le associazioni come l'Asati promuovono la partecipazione dei lavoratori al controllo dell'impresa e attuano il principio di **"democrazia economica"**, sancito **dall'articolo 46 della**

---

<sup>4</sup> "(...) qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando che il contenuto degli articoli costituenti la ritenuta "campagna denigratoria", **era ispirato da un'inequivoca contrapposizione politica, che si risolveva in una critica nella quale l'uso di un linguaggio particolarmente pungente ed incisivo trovava i più ampi spazi di legittimità**, sicché l'affermazione del loro carattere diffamatorio, indipendentemente dalla specifica considerazione del loro contenuto e del conseguente bilanciamento dei riferiti interessi, doveva ritenersi compiuta in violazione del principio stabilito dall'art. 21 Cost.). (cfr. Cass. del 18 giugno 2009, n. 43403 in CED)

**Costituzione<sup>5</sup>, rimasto sul piano legislativo completamente inattuato.**

Da quanto sopra ne deriva che il limite del diritto di critica, nel caso di specie, deve essere interpretato nel modo più elastico ed estensivo possibile, poiché espressione del diritto di partecipazione dei lavoratori all'impresa costituzionalmente garantito dall'art. 46 della Costituzione.

\*\*\* \*\*

**3.4** Ebbene, nessuno dei limiti dedotti dai predetti principi normativi e giurisprudenziali è stato violato nel caso di specie.

Assume controparte che, da parte di Asati e dell'Ing. Lombardi, l'abuso del diritto di critica sarebbe stato posto in essere tramite le seguenti condotte illecite: **i)** la critica della gestione di Telecom e ciò in particolare: a) sullo "*special award*"; b) sul contratto concluso tra Telecom e Havas Media Group; **ii)** l'aver inviato una email all'Amministratore Delegato per diffidarlo a dare seguito al mandato di gestione della società avente ad oggetto la decisione di sostituire il capo dei rapporti con gli investitori; **iii)** l'aver reiterato le predette critiche tramite il proprio sito internet, **iv)** l'aver invitato i dipendenti Telecom a scrivere ad Asati per denunciare lamentele in forma anonima per poi inviarle ai vertici della società, in allegato a dei comunicati sul clima aziendale numerati in forma progressiva.

Senonché tutte le predette condotte, contrariamente a quanto sostiene controparte, sono legittime manifestazioni della libertà di opinione o più in particolare del diritto di critica svolto nell'ambito di argomenti di innegabile pubblico interesse.

#### **3.4.1 Special award**

---

<sup>5</sup> Deve purtroppo rilevarsi che, nonostante i numerosi disegni di legge presentati in parlamento, tale fenomeno associativo non è stato ancora disciplinato, introducendo anche in Italia modelli di rappresentanza dei lavoratori/azionisti all'interno dei consigli di amministrazione, invece diffusamente presenti a livello europeo, come ad esempio in Germania e in Francia.

Tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2016, essendo venuta a conoscenza dell'esistenza di un parere non favorevole espresso dal Collegio Sindacale<sup>6</sup> della Telecom riguardo il cd. *"special award"* riconosciuto all'Amministrato Delegato della Telecom (**doc. 11**), Asati diramava un comunicato rilanciando la notizia e preannunciando i necessari e ovvi approfondimenti sul tema (**doc. 12**).

In particolare, in data 18 aprile 2016, Asati scriveva una lettera diretta a tutti i membri del Cda Telecom, ai maggiori azionisti, al Collegio Sindacale, e alla Consob sullo *"special award del periodo 2016-2019 da attribuire, fino ad un ammontare massimo di 55 MLN di euro, all'AD dott. Flavio Cattaneo e ad altri da lui indicati"*, nella quale, dopo avere esaminato i complessi meccanismi di funzionamento di tale premio, ricordava che Telecom era una società fortemente indebitata dove *"la perpetuazione di contratti di solidarietà difensiva per quattro anni su 30.000 dipendenti in Italia"* provocava *"un peso tra 100-200 euro lordi mese sugli stipendi"*, e dove erano stato annullati gli aumenti per dipendenti, quadri e dirigenti nel 2015, mancavano informazioni sui *"premi di risultato"* per i dipendenti, e non venivano distribuiti dividendi ad azioni ordinarie da tre anni (anche per il prossimo triennio il CdA ha escluso un ritorno alla distribuzione del dividendo per le azioni ordinarie) (**doc. 13**).

Pertanto, *"considerando l'assenza di indicazione sui dividendi e il clima reale dell'azienda e dei suoi lavoratori che costituiscono l'anima"*

---

<sup>6</sup> *"Con riferimento al compensation package del nuovo Amministratore Delegato della Società nominato in data 30 marzo 2016, il Collegio Sindacale ha espresso, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, parere non favorevole per le criticità inerenti le modalità di commisurazione della parte variabile della remunerazione (special award), anche in relazione ai benchmark di mercato e alla sua determinazione esclusivamente sulla base di miglioramenti rispetto al Piano industriale 2016-2018 già precedentemente approvato dal Consiglio di*

*e la spina dorsale”” e che “questi obiettivi non si possono nemmeno tentare di raggiungere senza il contributo di tutti i dipendenti della Società come ben detto nel messaggio video di venerdì 16 aprile dal Presidente e AD sulla intranet aziendale a tutti i dipendenti”, veniva sostanzialmente richiesta la riduzione del premio di risultato ai manager e un aumento dei premi di risultato ai dipendenti, tramite l’attribuzione di azioni Telecom.*

In data 27 aprile 2016 veniva inviata una lettera alla Consob e al Collegio Sindacale con la quale, in previsione dell’assemblea del 25 maggio 2016 venivano nuovamente espresse le critiche allo “*special award*” e veniva chiesto di attivarsi per “*far pervenire al mercato le informazioni complete in tempo utile per l’assemblea*” **(doc. 14)**.

In data 6 maggio 2016 Asati inviava una ulteriore missiva alla Consob e al Collegio Sindacale Telecom con la quale, sulla base di ulteriori elementi, continuava a contestare lo “*special award*”, ricordando che lo stesso andava: “*incontro ai soli interessi di chi si trova all’interno degli organi sociali, e non certo della Società*” e *pertanto augurava*” e chiedendo “*di ricevere segnali concreti di tutela sostanziale degli azionisti*” **(doc. 15)**.

In data 12 maggio 2016 Asati scriveva al Cda Telecom, al Collegio Sindacale, agli azionisti di maggioranza e alla Consob una ulteriore missiva continuando a contestare lo “*special award*” e rilevando, tra le altre cose, che, anche grazie alla campagna lanciata da Asati, i fondi detentori di azioni ordinarie Telecom davano indicazioni di voto negative rispetto all’ “*importo monstre*” riconosciuto all’AD di Telecom e pertanto invitava “*il CdA nella sua collegialità e, in particolare, il Comitato per nomine e remunerazioni, nonché l’azionista Vivendi, a rivedere le proposte avanzate nel corso del*

---

*Amministrazione in data 15 febbraio 2016” (cfr. parere Collegio Sindacale del 12 aprile 2016).*

*CDA di domani, rinviando l'eventuale introduzione di ulteriori remunerazioni aggiuntive a carattere premiale all'elaborazione, approvazione e diffusione del nuovo piano industriale"* (doc. 16).

Pertanto, anche grazie all'attività di Asati, la discussione intorno alla legittimità dello *"special award"* sorta all'interno del contesto societario di Telecom, diveniva di pubblico dominio e veniva ripresa, da giornali, sindacati e forze politiche (doc. 17 e 18), con toni sostanzialmente negativi e critici su un riconoscimento dello *"special award"* (e quindi indipendentemente dai profili di legittimità rilevati dal Collegio Sindacale).

La stessa Consob, grazie all'attività di sollecitazione svolta da Asati, invitava Telecom a spiegare meglio, rispetto ai comunicati iniziali apparsi sul sito, quali sarebbero state le effettive modalità di distribuzione del bonus, richiesta alla quale Telecom si trovava costretta a rispondere<sup>7</sup>, con evidenti benefici in termini di trasparenza e correttezza di informazioni rilevanti per il mercato degli azionisti (doc. 19).

In definitiva, appare evidente che Asati, con tutte le predette comunicazioni, non ha criticato *"a prescindere"* la Telecom, ma ha, al pari di tanti altri soggetti, manifestato la propria opinione contraria sull'ammontare dello *"special award"*, in quanto ritenuto eccessivo e sproporzionato e, per di più, corrisposto in un contesto aziendale non florido. Tale campagna, seppure iniziata da Asati, è stata condotta, in toni fortemente negativi, anche da numerosi altri organi di informazione, sindacati e partiti politici, e ciò a dimostrazione del vasto e innegabile interesse pubblico alla questione dello *"special award"* (cfr. doc.ti 17 e 18).

---

<sup>7</sup> Cfr. comunicato di "Diffusione di Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs n. 58/1998" pubblicato sul sito della Telecom Italia.

Al riguardo, a mero titolo di esempio, non essendo possibile dare conto di tutti i soggetti interni ed esterni alla Telecom che, al pari di Asati, hanno criticato Telecom, mettendo in contrapposizione gli straordinari emolumenti riconosciuti dal socio di maggioranza a vertici societari, con la situazione precaria della base della società o quella difficile dell'azionariato, si segnala – ultimo di una serie di manifestazioni iniziata a dicembre 2016 - lo sciopero dei dipendenti Telecom del 14 marzo 2017 , indetto sulla base dello slogan “*Meno bonus ai dirigenti, più futuro ai dipendenti*” (doc. 20).

\*\*\* \*\*

#### 3.4.2 Sulla richiesta di informazione in merito al contratto con Havas

Asati, avendo appreso da “*notizie apparse sulla stampa*” dell’esistenza di “*un contratto di pubblicità tra Tim e la società Havas*” (doc. 21), in data 4 gennaio 2017, inoltrava un comunicato per chiedere ai vertici Telecom che fosse verificata la circostanza che, prima della sottoscrizione del contratto con Havas (società controllata dalla famiglia Bollorè), il *board* avesse preventivamente “*acquisito, sul mercato, offerte concorrenti e se la valutazione delle stesse sia avvenuta nell’esclusivo interesse della società TIM*”.

Ne deriva che Asati, contrariamente a quanto assunto da controparte, con la predetta comunicazione non ha sollevato alcuna critica, quanto piuttosto, in aderenza al proprio ruolo istituzionale, si è limitata a chiedere, ai vari soggetti preposti a vigilare su Telecom, chiarimenti in ordine a un argomento di pubblico interesse e già diffuso dalla stampa (cfr. doc. 21).

In particolare, Asati è stata spinta a chiedere chiarimenti sulla gara espletata – i cui esiti la stampa aveva definito non imprevedibili (cfr. doc. 21) – stante l’anomala coincidenza temporale tra i) l’ingresso di Vivendi in Telecom; ii) la chiusura del rapporto con la

multinazionale che avevo gestito i media di Telecom da oltre un decennio; iii) l'affidamento della gestione dei media alla Havas, ovvero a una società controllata dalla famiglia Bolloré che, a sua volta, controlla anche Vivendi. Per di più, occorre evidenziare che a capo di Havas era (ed è) posto Yannik Bolloré, ovvero il figlio del finanziere a capo di Vivendi.

A maggiore conferma della legittimità della domanda posta da Asati, occorre rilevare che il 12 maggio 2017 Vivendi ha lanciato un'Opa per l'acquisto del 60% del capitale sociale di Havas (**doc. 22**). Quindi, a seguito di tale Opa, Vivendi è divenuta, al contempo, sia l'azionista di riferimento sia di Telecom che di Havas.

Alla luce di quanto sopra, tralasciando le verosimili reali motivazioni che hanno spinto i manager della Telecom a sottoscrivere proprio con Havas uno dei contratti media più ambiti (se non il più ambito) in Italia, quello che appare indubitabile è che le domande sollevate da Asati (se la scelta di Havas fosse avvenuta nell'esclusivo interesse di Telecom) era di pubblico interesse certo e, pertanto, più che legittima, stante l'innegabile collegamento economico tra l'azionista di riferimento della Telecom e di Havas. Al contrario, sarebbe stato censurabile se una associazione che si prefigge lo scopo di tutelare i piccoli azionisti/dipendenti Telecom non avesse chiesto chiarimenti sulle modalità di scelta di Havas e non avesse prospettato pubblicamente i propri dubbi su una situazione indubbiamente "conflittuale" stante gli interessi in campo.

Da ultimo si deve osservare che, in base alle informazioni di cui si dispone, a tutt'oggi non è stata fornita alcuna ulteriore evidenza (neanche in occasione dell'assemblea degli azionisti dello scorso 4 maggio) della modalità di espletamento della gara che i dirigenti Telecom avrebbero seguito prima di concludere il contratto con Havas (indicazione sui *saving*, motivazione tecnica, ecc.).

### 3.4.3 Sulla email del 4 maggio 2016 dell'ing. Lombardi al dott. Cattaneo

L'ing. Lombardi, quale presidente di Asati, avendo appreso dell'intenzione di sostituire il "responsabile dei rapporti con gli investitori", in data 4 maggio 2015, come già accaduto altre volte con i precedenti amministratori di Telecom, inviava una email al Dott. Cattaneo per manifestare la propria stima nei confronti del dipendente e l'auspicio che rimanesse al suo posto. La legittimità del contenuto di tale email appare evidente, visto il suo tono né critico, né tantomeno minaccioso. Al fine di chiarire ogni dubbio in proposito di seguito si riporta il testo della email: *"(...) Le scrivo solo perché leggendo i giornali si parla anche di allontanare Bolis. Ora a parte il suo carattere franco, diretto. Espansivo e però leale, il suo allontanamento sarebbe molto grave in quanto come forse le non sa alex da del tu a tutti i principali analisti e conosce direttamente i principali rappresentanti dei fondi esteri .. quindi non ne vedo affatto la necessità. E poi per sostituirlo con chi più bravo? Il suo allontanamento potrebbe essere non ben visto a breve anche nella prossima callconference del 13 maggio e perfino dell'assemblea del 25 maggio. Sono sicuro che lei saprà valutare nel modo migliore questo mio suggerimento. Franco Lombardi"* (doc. 23).

In altre parole, si è trattato di una mera attestazione di stima che il dott. Bolis, tutt'ora in servizio, si era guadagnato da parte dell'ing. Lombardi, con il quale era entrato in contatto in quanto il dirigente in questione era incaricato di tenere in contatti con gli investitori, tra i quali, rientrano anche gli azionisti Telecom membri di Asati.

Ne deriva che l'ing. Lombardi non si è "ingerito" nella gestione ordinaria della Telecom, ma si è limitato a formulare un

attestato di stima nei confronti di uno dei dirigenti, con i quali aveva avuto rapporti in ragione della attività istituzionale svolta da Asati.

\*\*\* \*\*

#### 2.4.4 Comunicati sul clima aziendale

Nel mese di novembre 2016, in previsione dell'accantonamento della somma destinata al pagamento dello "special award" e visto che Telecom aveva smesso di svolgere il sondaggio annuale di "rilevazione del clima aziendale", eseguito a partire dal 1999, Asati lanciava un sondaggio per dare voce ai dipendenti/azionisti e per valutare il "clima interno aziendale" quale "fattore di assoluto interesse per tutti gli azionisti in quanto elemento indispensabile per il successo dell'azione dei vertici". Unitamente a tale sondaggio Asati decideva di inviare "quotidianamente, un comunicato al CDA (via PEC) contenente, in formato annomino, una segnalazione proveniente dai colleghi del territorio" (doc. 24).

Quindi, nel contesto della campagna condotta da Asati (insieme a numerosi altri soggetti) contro il riconoscimento dello "special award", quest'ultima, in ossequio alla prassi consolidata, promuoveva un sondaggio tra i dipendenti Telecom, la cui necessità veniva spiegata nei seguenti termini: "A fine anno, TIM procederà all'accantonamento del bonus relativo allo special award dell'Amministratore Delegato per la quota 2016 che, da nostre proiezioni, risulterebbe attestarsi intorno a circa 9 Milioni di Euro (su 40 Milioni complessivi a lui spettanti nei quattro anni) nell'ipotesi che l'AD venga non rinnovato nell'incarico nella prossima assemblea di maggio 2017 quando scadrà l'intero Consiglio di Amministrazione e l'importo quindi maturato il primo anno verrebbe moltiplicato per 4 anni. L'ultimo sondaggio aziendale (Rilevazione del clima organizzativo, una iniziativa svolta fin dal 1999) condotto da TIM, a maggio 2014, ha consentito all'azienda di raccogliere in

*modo strutturato le opinioni dei dipendenti, valutarne la soddisfazione e individuare gli assi di miglioramento. Si tratta di un ottimo strumento, in grado di fotografare il clima aziendale, ogni biennio, ma che, a maggio di quest'anno per motivi non chiari all'interno e all'esterno dell'Azienda non è stato effettuato. Il **clima interno aziendale, osserviamo, è infatti un fattore di assoluto interesse per tutti gli azionisti in quanto elemento indispensabile per il successo dell'azione dei Vertici.** ASATI, sempre pronta a dar voce alle necessità e alle richieste dei propri associati, in considerazione della grave situazione attuale di malcontento aziendale, ha deciso di promuovere un **breve** sondaggio nella certezza che esso costituisca uno strumento utile al CDA e al Collegio Sindacale, che permetta di individuare le aree critiche su cui intervenire in linea con i risultati economici ottenuti" (cfr. doc. 24).*

A seguito di tale sondaggio, alla fine del mese di novembre e i primi giorni di dicembre, Asati inviava cinque "Comunicati sul clima aziendale", ai quali allegava alcune delle numerose email ricevute dai dipendenti Telecom che, con linguaggio aspramente critico, ma sempre nei limiti della continenza, esprimevano le loro opinioni sullo "special award" e su altre situazioni aziendali. Tali email, allegate ai comunicati, venivano pubblicate integralmente (salvo il nominativo), rendendo chiaro così che le stesse contenevano le opinioni inviate dai dipendenti.

Pertanto, con tali comunicati Asati raggiungeva lo scopo legittimo di trasferire ai vertici della società le opinioni espresse dai dipendenti sulla gestione Telecom.

**3.4.5** Da quanto sopra detto deriva che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, nessuna condotta abusiva, per eccesso del diritto di critica, può essere contestata ad Asati o all'ing. Lombardi, dal momento che il diritto di critica è stato esercitato dai convenuti su temi e su questioni che avevano già suscitato un pubblico

interesse e che, in molti casi, si estendeva anche al di là di quello dei piccoli azionisti e dei dipendenti. È indubbio pertanto che tale diritto è stato esercitato per finalità lecite ed entro i limiti di cui all'art. 21 della Costituzione.

\*\*\* \*\*

**3.5** Secondo gli assunti di controparte, le predette condotte tenute da Asati e dall'ing. Lombardi costituirebbero *“atti illeciti aquiliani, integrando la fattispecie illecita dell'abuso del diritto, che ricorre allorché l'esercizio di un diritto soggettivo viene diretto a perseguire finalità diverse da quelle per le quali è stato previsto dalla disciplina legale o negoziale, come in ultimo individuato e definito dalla nota sentenza della Suprema Corte, sez. III civ., n. 20106 del 18 settembre 2009”* (cfr. punto 23 dell'atto di citazione).

Senonchè, la fattispecie della figura dell'abuso del diritto, così come delineata nella stessa sentenza richiamata da controparte, è completamente estranea ed inapplicabile alla fattispecie in esame e ciò sotto i seguenti profili.

**3.5.1** Sotto un primo profilo, occorre preliminarmente osservare che, come noto, l'abuso del diritto, pur non essendo stato espressamente previsto da una norma, è un principio giuridico, di fonte giurisprudenziale, secondo il quale è fatto divieto al titolare di un diritto il suo esercizio con modalità e finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle per le quali il diritto è stato previsto dall'ordinamento. *“In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio”* (cfr. Cass. del 18 settembre 2009 n. 20106 in CED). In particolare, i limiti all'esercizio del diritto, il cui travalicamento determina l'abuso, sono quelli del suo esercizio con modalità non necessarie ed irrispettose dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ..

Senonchè, a prescindere dalla questione della inapplicabilità del principio dell'abuso del diritto anche all'ambito della responsabilità aquiliana che verrà di seguito trattata (vedi *infra*), occorre osservare che secondo la stessa controparte, il diritto che sarebbe stato esercitato da Asati e dall'ing. Lombardi in modo da travalicarne i limiti posti dall'ordinamento è il "*diritto di critica*" che, a sua volta, è una delle forme di espressione del diritto alla libertà di opinione e di manifestazione del pensiero (cd. libertà di parola) sancito dall'art. 21 della Costituzione.

Tuttavia, la libertà di parola è un diritto primario di natura costituzionale e come tale è incomprimibile e sovraordinato rispetto a qualunque altra norma dell'ordinamento e trova, come noto, quale unico limite quello del contrapposto diritto all'onore ed alla reputazione che del primo costituisce il c.d. limite esterno. Quindi, al di fuori delle ipotesi in cui le opinioni espresse siano lesive del diritto all'onore e alla reputazione altrui, non sono in alcun modo sindacabili le finalità o le modalità per le quali o attraverso le quali il diritto di parola viene esercitato, pena l'inammissibile limitazione di un diritto pilastro di qualunque ordinamento giuridico, nazionale e sovranazionale, moderno.

Pertanto, è inapplicabile il principio dell'abuso del diritto alla libertà di opinione sancito dall'art. 21 della Costituzione in quanto tale diritto ha come unico limite quello della violazione del diritto all'onore e alla reputazione (cd. diffamazione) che, per come vedremo meglio di seguito, nel caso specifico non ricorre.

Tantomeno, il diritto di critica di Asati potrebbe intendersi, come vorrebbe controparte, confinato al mero esercizio del potere di intervenire concesso ai soci durante l'assemblea, ex art. 127 ter T.U.F. "Diritto di porre domande prima dell'assemblea". Difatti, a prescindere dalla pur dirimente circostanza che **Asati è un'associazione di categoria rappresentativa degli interessi dei**

**piccoli azionisti e dipendenti Telecom e non un socio Telecom**, comunque tale norma ha il mero scopo di organizzare le modalità di intervento dei soci durante le assemblee e certamente non può essere impropriamente utilizzata per comprimere il diritto alla libertà di opinione e di critica di una associazione di azionisti/dipendenti. In altre parole, la circostanza che l'ordinamento abbia riconosciuto il diritto del socio di intervenire durante le assemblee, disciplinandole le forme di tale intervento, non può certamente essere inteso come un divieto per il socio a intervenire o esprimere opinioni sulla società, in sedi diverse da quella assembleare.

**3.5.2 Sotto un secondo profilo**, deve ulteriormente osservarsi che il principio dell'abuso del diritto delineato dalla nota sentenza richiamata da controparte, in quanto espressione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione e interpretazione del contratto<sup>8</sup>, è inapplicabile alla responsabilità aquiliana nel cui ambito, per stessa ammissione di controparte, si pone la pretesa risarcitoria avanzata dalla Telecom nei confronti della Asati e dell'ing. Lombardi.

\*\*\* \*\*

**b) Sulla infondatezza della asserita lesione della reputazione della Telecom a causa dei comunicati diffusi da Asati**

**3.6** Secondo gli assunti di controparte, la lesione del diritto all'onore di Telecom deriverebbe dalla diffusione di comunicati che affermerebbero l'esistenza: **i)** di *“episodi di asserita “corruzione”* affermati nel *“Comunicato n. 5 sul clima aziendale”* del 2 dicembre

---

<sup>8</sup> *“I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto”* (cfr. Cass. 20106/2009 in CED).

2016; ii) *“di asserite condotte truffaldine ai danni degli azionisti, della società e dei suoi dipendenti”* riferibili alle seguenti espressioni (*“manipolo di scriteriati arroganti il cui intento percepito è solamente quello di spolpare questa azienda e ridurre sul lastrico 50.000 lavoratori”; “inventati di svuotare i nostri stipendi riempiendo i loro in maniera vergognosa”*)” ; iii) *“di presunte “operazioni speculative” in danno della società e/o in favore del socio di maggioranza”*”.

Tale condotta, sempre secondo quanto sostenuto da controparte sarebbe aggravata dall’uso *“di una forma espositiva non continente e di per sé stessa offensiva”* consistente nell’utilizzo dei seguenti vocaboli *“menefreghismo”, “incompetenza totale”, “disprezzo della clientela”, “scazzacani”, “Dopo aver letto questo articolo la prima cosa è voler mandarlo a prendere a calci”*”.

Senonchè, tutte tali contestazioni sono infondate, tanto in fatto, quanto in diritto.

**3.6.1** Al fine valutare la portata delle dichiarazioni sopra riportate occorre ribadire che esse derivano dalla indignazione suscitata dalla decisione di accordare ai vertici di Telecom un straordinario *“special award”* nonostante il forte indebitamento della società, la vigenza di contratti di solidarietà per la gran parte dei dipendenti e la mancata distribuzione di dividendi ordinari agli azionisti.

Dunque, i comunicati di Asati devono essere inquadrati nel contesto della vasta campagna di opinione, condotta, con varie forme, tanto da Asati quanto da altri soggetti, per contestare tale scelta. In particolare, il chiaro scopo che si prefiggeva il sondaggio sul *“clima aziendale”* lanciato da Asati e i comunicati che hanno trattato tale tema era quello di protestare contro la scelta dei vertici di Telecom, facendo emergere il diffuso malcontento dei dipendenti e degli azionisti Telecom, tramite la pubblicazione di alcuni dei commenti ricevuti da Asati in quel periodo preceduti dalla seguente premessa: *“Le rimettiamo di seguito per vostra opportuna conoscenza*

*quello che sta succedendo in Tim visto dai dipendenti che giornalmente ci scrivono. La prego di stabilire Lei, insieme al consiglio, che tipo di efficientamento è questo e di verificare il vero clima che si respira in questi mesi in azienda. Grazie dell'attenzione".*

Quindi, tali comunicati avevano un chiaro e voluto intento di spronare i vertici a un ripensamento, avendo lo scopo di farsi portatori presso i vertici societari delle opinioni negative espresse dai dipendenti e dagli azionisti Telecom, in particolare sulla scelta di accordare un compenso di proporzioni senza eguali in Italia e in Europa. Le espressioni e i toni utilizzati in tali email, a volte coloriti ed esasperati, sono la conseguenza sia della comprensibile reazione emotiva suscitata nei dipendenti Telecom dallo "special award" e sia della spontaneità delle forme a cui erano indotti gli scrittori dei messaggi vista la protezione del loro anonimato garantita da Asati.

Per questi motivi, qualunque lettore delle email dei dipendenti Telecom allegate ai comunicati diffusi da Asati non avrebbe nutrito alcun dubbio sulla circostanza che esse non riferivano di circostanze specifiche, ma contenevano mere opinioni volte a manifestare il dissenso e la protesta dei dipendenti sulla situazione aziendale.

Pertanto, nel caso di specie, appare irrilevante verificare in modo atomistico e frazionato, come pretenderebbe controparte, se una singola parola o una singola espressione, fra tutte quelle contenute nei comunicati Asati, faccia riferimento a circostanze non verificate o utilizzi toni non continenti, in quanto è innegabile che detti comunicati esprimevano un malcontento che non si esauriva in un attacco personale e immotivato a uno o più soggetti componenti dei vertici della società, ma, al contrario, esprimeva una ragionata critica su situazioni e personaggi di pubblico interesse e come tali protetta dalla libertà di espressione, sancita dall'art. 21 della Costituzione.

Fermo quanto sopra detto, per mero scrupolo difensivo, con riferimento agli asseriti episodi di "corruzione", si osserva che la email contenente tali affermazioni è quella allegata al comunicato del 1 dicembre 2016, che ha contenuti e toni talmente esasperati e generici da non avere alcuna valenza diffamatoria nei confronti di chicchessia, essendo, per espressa ammissione dell'autore, il mero frutto di uno "sfogo" di cui lo stesso autore, alla fine della email, si "scusa".

Per chiarire il tono e il contenuto della email, anche perché ripetutamente ripresa da controparte, di seguito si riporta integralmente il testo della stessa: *"Buonasera. Con la presente volevo segnalare il pessimo Valore del titolo Telecom Italia. A mio avviso rispecchia l'incapacità dell'attuale classe dirigente. Da piccolo azionista e dipendente la porto a conoscenza del pessimo clima aziendale della totale mancanza di fiducia dei dipendenti contro la attuale classe dirigente. Persone che del LAVORO di Telecomunicazioni non ne sanno nulla. Mancano dell' A B C Menefreghismo e incompetenza totale. Per non dire di corruzione appalti sub appalti. Il logo l'immagine venduta a dei "scazzacani". Si vestono e guidano gli scarti di Telecom Italia e si spacciano x tecnici con conseguente disprezzo della clientela che ci paga lo stipendio ed è fedele al Buon nome di codesta società che questi Signori stanno affossando. Dico la mia poiché tutto il giorno sto in prima linea a contatto con i clienti. Cosa che manca a LOR SIGNORI. **Mi scusi lo sfogo ma vedere la società ridotta ai minimi termini fa male.** La ringrazio per l'impegno in difesa di Telecom Italia già Sip ed ora Tim. Grazie".*

**3.6.2** Con riferimento alle asserite condotte "truffaldine" ai danni controparte assume che esse deriverebbero dall'utilizzo delle seguenti espressioni: *"manipolo di scriteriati arroganti il cui intento percepito è solamente quello di spolpare questa azienda e ridurre sul lastrico 50.000 lavoratori"; "inventati di svuotare i nostri stipendi riempiendo i loro in maniera vergognosa".* Sennonchè, a prescindere dalla circostanza

che tra i documenti allegati non è stata reperita la seconda delle due frasi sopra indicate è evidente che nessuna di esse riferisce specifici episodi “truffaldini” ma: i) la prima riferisce una mera percezione soggettiva dello scrivente (“*il cui intento percepito*”) in merito alle finalità perseguite da un non ben identificato nucleo di soggetti (“*manipolo di scriteriati arroganti*”); ii) mentre la seconda non fa che commentare coloritamente l’aggravarsi della sperequazione tra gli stipendi dei vertici e quelli dei dipendenti.

**3.6.3** Con riferimento alle asserite “operazioni speculative” controparte non indica espressamente a quali affermazioni si riferisca, rendendo pertanto la contestazione generica e inaccoglibile. Laddove controparte intendesse riferirsi alla richiesta di informazioni sulle vicende Havas e Meryll Lynch contenuta nella lettera Asati datata 4 gennaio 2017 non ci si può che riportare a quanto sopra detto in merito alla circostanza che Asati si è limitata, utilizzando il condizionale, a chiedere informazioni in merito a notizie apparse sulla stampa. Tale richiesta di informazioni non può certamente considerarsi in alcun modo lesiva dell’immagine di Telecom stante la rilevanza pubblica delle predette vicende.

**3.6.4** Con riferimento alla asserita non continenza dei seguenti termini “*menefreghismo*”, “*incompetenza totale*”, “*disprezzo della clientela*”, “*scazzacani*”, “*Dopo aver letto questo articolo la prima cosa è voler mandarlo a prendere a calci*” è chiaro che essi, visto lo scopo di accesa protesta dei messaggi, possono dirsi contenuti nei limiti delle libertà di parola, non trasbordando in gratuite e smodate offese. Per di più tali frasi riportano commenti negativi non riferibili a soggetti univocamente individuati o individuabili.

\*\*\* \*\*

**3.6.5** In via ulteriormente subordinata a tutto quanto sopra detto, anche ipotizzando, che una o più espressioni di quelle utilizzate nei messaggi dei dipendenti Telecom pubblicate da Asati sia lesiva del

diritto all'onore della stessa Telecom, comunque, Asati non ne sarebbe responsabile.

Difatti, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione: *“Il giornalista, sebbene sia di regola tenuto a controllare la plausibile verità dei fatti dichiarati da terzi quando ne dà contezza ai lettori, è esonerato dal dovere di verifica della verità putativa di quanto riferito e dal divieto di riportare espressioni oltraggiose, quando sussiste un interesse dell'opinione pubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circostanza che sia stato un terzo ad averli riferiti, perché in tal caso “la notizia” di interesse pubblico si identifica nella stessa dichiarazione del terzo; in tali ipotesi, peraltro, spetta al giudice di merito valutare, caso per caso, in ragione della qualità dei soggetti coinvolti, della materia e del contesto della discussione, la prevalenza di tale interesse sul diritto del singolo alla tutela dell'onore e della reputazione, nonché verificare la circostanza che, di quanto riferito dal giornalista, fosse ben chiara al lettore la natura di opinioni e dichiarazioni di terzi, e non di verità obiettive”* (Cass. 11 settembre 2014, n. 19152; conforme a Cass. del 19 gennaio 2007 n. 1205, entrambe in CED).

Senonchè, nel caso di specie, da un lato, è innegabile l'interesse pubblico a conoscere l'opinione dei dipendenti Telecom in merito alle vicende aziendali, dall'altro lato, era perfettamente chiarito al lettore dei comunicati che si trattava di opinioni e dichiarazioni di terzi.

\*\*\* \*\*

#### **4. In via subordinata, sulla infondatezza e mancanza di prova della domanda risarcitoria**

Telecom in ragione della asserita lesione del diritto all'onore chiede di il risarcimento *“del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito e subendo, che risulta, sin d'ora, quanto meno pari a una somma non inferiore a euro 1.000.000,00”*. Senonchè, indipendentemente dalla

carezza di una condotta illecita di cui Telecom avrebbe diritto ad essere risarcita, occorre osservare che tale richiesta risarcitoria, non soltanto è sprovvista della benché minima prova, ma ha una natura palesemente “intimidatoria” stante l’enormità dell’ammontare della somma pretesa.

\*\*\* \*\*

##### **5. In ogni caso, domanda di condanna per lite temeraria**

In ultimo deve evidenziarsi che la condotta di parte attrice si contraddistingue per l’intento palesemente intimidatorio perseguito con l’introduzione del presente giudizio, confermato dalla pretesa di un risarcimento milionario privo di ogni giustificazione.

Invero, appare manifesto che lo scopo del presente giudizio non è certo quello di riparare Telecom dai danni di immagine che gli odierni convenuti gli avrebbero provocato ma quello di impedire o almeno limitare l’attività svolta da Asati a tutela degli azionisti e dei dipendenti Telecom. Controparte, quindi, ha agito in giudizio con la piena consapevolezza della sostanziale impossibilità di ottenere una pronuncia favorevole.

Ne deriva che la condotta di controparte dimostra la inosservanza degli elementari principi di buona fede e correttezza, con evidente e consapevole abuso del diritto di azione, e ciò a danno delle legittime pretese dei convenuti di non tenere aperto per anni un inutile contenzioso, con rilevanti costi legali, per resistere a una domanda palesemente infondata ma altamente intimidatoria visto l’enorme somma pretesa.

E’ indubbio infatti che le liti temerarie, come quella odierna, hanno un impatto devastante nella gestione quotidiana della Asati retta sostanzialmente dall’iniziativa dell’ing. Lombardi che per affrontare il presente contenzioso (si pensi ad esempio i contatti con il difensore, i tempi processuali che vengono a scandire la vita, il riesame di tutto il materiale documentale): si è visto costretto a

distogliere le proprie attenzioni dalle attività proprie dell'associazione per dedicarle, invece, a difendersi in un giudizio che, laddove fossero stati rispettati gli essenziali canoni di buona fede da parte della Telecom, non sarebbe mai sorto. Come se ciò non bastasse i contenziosi come quello odierno costituiscono un peso per l'intero sistema giudiziario e per i suoi operatori, onerati della necessità di dare una definizione a tali vicende giudiziarie incardinate per finalizzare scopi "metaprocessuali".

Ne consegue il diritto dei convenuti di vedersi risarciti del danno ulteriormente subito e consistente nei costi ulteriormente sostenuti per fare valere le proprie ragioni di causa e le perdite di tempo subite dal proprio amministratore per lo svolgimento delle attività necessarie per predisporre le necessarie difese processuali, tempo sottratto alle ordinarie attività di gestione della società, per di più, in un contesto temporale di crisi economica generalizzata.

Si chiede, pertanto, la liquidazione del danno, sia in termini sanzionatori, come intrinseco alla natura della norma in esame e dunque slegato da una specifica dimostrazione sia in termini di indennizzo<sup>9</sup>, relativo alla ulteriore perdita di tempo causata dal giudizio in esame <sup>10</sup> (cfr. T. Piacenza, 07-12-2010 in *Giur. merito*, 2011, 2700 (m), n. BARRECA).

---

<sup>9</sup> Si veda per esempio Cassazione 2003/6796, secondo la quale "*all'accoglimento della domanda da risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza*"; si veda anche Cassazione 2001/10731

<sup>10</sup> Si veda per esempio Cassazione 2011/20995 secondo la quale "*In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, l'art. 96 cod. proc. civ. prevede, nel caso di accoglimento della domanda, il risarcimento dei danni, da intendersi, quindi, come ampia formulazione letterale comprensiva sia del danno patrimoniale, che del danno non patrimoniale, quest'ultimo trovando giustificazione anche in ragione della qualificazione del diritto di azione e difesa in giudizio in termini di diritto fondamentale. Ne consegue che, sotto il profilo del danno patrimoniale, in assenza di dimostrazione di specifici e concreti pregiudizi derivati dallo svolgimento della lite, è legittima una liquidazione equitativa che abbia riguardo allo scarto tra le spese determinate dal giudice secondo le tariffe e quanto dovuto dal cliente in base al rapporto di mandato professionale; mentre, sotto il profilo del danno non patrimoniale, la liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione dell'equilibrio psico-fisico che, secondo nozioni di comune esperienza (anche in forza del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost. ed alla legge 24*

Tale quantificazione, alla luce del valore dell'importo ingiunto e della assoluta pretestuosità dell'odierna opposizione, viene indicata nella somma di euro 100.000,00 o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa anche in via equitativa.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso e considerato, l'ing. Franco Lombardi e la A.S.A.T.I., Associazione Azionisti Telecom Italia, rappresentati e difesi come in epigrafe, rassegnano le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- **in via preliminare**, accertare e/o dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
- **sempre in via preliminare**, accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Telecom Italia s.p.a.;
- **nel merito**, rigettare la domanda attrice laddove infondata o, quantomeno, sfornita del benché minimo supporto probatorio;
- **in ogni caso**, accertare e/o dichiarare la violazione dell'art. 96, primo, secondo e terzo cod. proc. civ. e, per l'effetto, condannare la Telecom Italia s.p.a. al pagamento della somma di euro 100.000,00 o in quella da liquidarsi d'ufficio e anche in via equitativa e a pubblicare la sentenza sui quotidiani "La Repubblica", il "Corriere della Sera" e "Il sole 24ore";
- **in ogni caso**, condannare la Telecom Italia s.p.a al pagamento nei confronti dei convenuti delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

---

marzo 2001, n. 89), si verifichi a causa di ingiustificate condotte processuali "; si veda anche 17485/2011; 24645/2007 e S.U. 3057/2009

Si allegano in copia i documenti richiamato in atto, come da  
separato indice.

Roma, 12 giugno 2017

avv. Massimo Cesaro